

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "G. VACCARI" - ANNI SCOLASTICI 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019.

Nr. Progr. **169**
Data **13/12/2016**
Seduta NR. **43**
Titolo **7**
Classe **1**
Sottoclasse **0**

L'anno DUEMILASEDICI questo giorno TREDICI del mese di DICEMBRE alle ore 09:30 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
VERONESI GIAMPIERO	SINDACO	S
MARCHESINI LORIS	ASSESSORE	S
GIORDANO ANTONIO	ASSESSORE	S
ROMA ANNALISA	ASSESSORE	S
TOLOMELLI VANNA	ASSESSORE	S
ZACCHIROLI DANILO	ASSESSORE	N
<i>Totale Presenti: 5</i>		<i>Totali Assenti: 1</i>

Assenti giustificati i signori:

ZACCHIROLI DANILO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, IOCCA FILOMENA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "G. VACCARI" - ANNI SCOLASTICI 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 170 del 03.12.2013, con la quale si approvava la convenzione con la Scuola dell'Infanzia paritaria "G. Vaccari" per gli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016;

Visti:

- la Legge n. 62 del 10.03.2000, che stabilisce che il sistema nazionale di istruzione sia costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali e individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita;
- la Legge Regionale Emilia Romagna n. 26 del 08.08.2001, che disciplina gli interventi per il diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita, e in particolare:
 - l'art. 1, che sancisce il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo e stabilisce che la Regione e gli Enti locali promuovano interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto;
 - l'art. 3, che definisce gli interventi di diritto allo studio, tra cui sono ricompresi:
 - a) interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative
 - b) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio
 - c) sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap
 - d) progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa;
 - l'art. 6, in cui viene specificato che gli interventi di promozione e di qualificazione per il diritto allo studio sono da intendersi in favore degli alunni delle scuole appartenenti all'intero sistema nazionale di istruzione, come definito dal succitato art. 1 della Legge 10 marzo 2000, n. 62, compresi quelli delle scuole dell'infanzia;
- la Legge Regionale Emilia Romagna n. 12 del 30.06.2003, in particolare gli artt. 17-18-19, che mirano ad estendere l'offerta scolastica e la sua qualificazione, oltre ad assicurare un'effettiva uguaglianza delle opportunità educative;
- la Legge 28 marzo 2003, n. 53 – Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, che individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita;

Considerato che:

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 65 del 22.03.2016 ha approvato gli "Indirizzi per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia. Triennio 2016-2018 (L.R. 8 agosto 2001 n. 26; L.R. 30 giugno 2003 n. 12)";

- la deliberazione della Giunta Regionale E.R. n. 651 del 16.05.2016 ha approvato le Intese con le Associazioni delle Scuole d'Infanzia private paritarie e le Associazioni degli Enti Locali, con validità fino al 31.12.2018, rivolte a valorizzare il ruolo delle scuole dell'infanzia private e paritarie nel sistema nazionale dell'Istruzione, riconoscendo l'importanza delle loro consolidate collaborazioni con gli Enti Locali attraverso il sistema delle convenzioni e affermando il principio della effettività del diritto allo studio nell'ambito del sistema nazionale dell'Istruzione, come definito dalla Legge n. 62/2000, siglate dalle parti in data 08.06.2016;

Riconosciuto:

- il valore della funzione pubblica esercitata dalle Scuole dell'Infanzia private senza fini di lucro, che si convenzionano con gli Enti Locali e vengono a far parte del sistema regionale integrato di Scuole d'Infanzia;
- il radicamento nelle comunità sociali in cui operano, che costituisce un patrimonio locale e il suo consolidamento, sviluppo e qualificazione, che rappresenta un interesse della collettività nel suo complesso dal punto di vista sociale e culturale;
- il valore sociale e le radici storiche della locale Scuola dell'Infanzia paritaria "G. Vaccari";

Considerato inoltre che l'offerta di posti della Scuola dell'Infanzia Statale non riuscirebbe, comunque, a soddisfare totalmente la domanda di accesso delle famiglie del Comune di Anzola dell'Emilia;

Dato atto che, nel quadro degli interventi per il diritto allo studio, delineato dalla normativa nazionale e regionale sopra descritta, gli Enti Locali hanno la facoltà di attivare interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche in favore degli alunni delle scuole appartenenti all'intero sistema nazionale di istruzione, costituito anche dalle scuole paritarie private, e che il sistema convenzionale rappresenta un utile strumento per raggiungere gli obiettivi sopra richiamati;

Considerate per tutto quanto sopra:

- l'opportunità di rispondere alle richieste di accesso al sistema scolastico espresse dalle famiglie, con azioni miranti a favorire l'ampliamento del tasso di scolarizzazione nella fascia 3-6;
- l'utilità pubblica che deriva dall'offerta scolastica garantita dalla Scuola dell'Infanzia paritaria "G. Vaccari";

Vista la deliberazione consiliare n. 141 del 28.11.1991, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione Regolamento di disciplina per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari a persone fisiche ad Enti e Associazioni – Art. 12 L. 241/90" ed in particolare l'art. 17, punto a);

Atteso che la previsione di detta convenzione e relativo impegno pluriennale sono contenuti nel Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 22.03.2016, esecutiva, che costituisce a tal fine atto di indirizzo ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e che il presente atto è da intendersi attuativo e pertanto di competenza della Giunta Comunale;

Ritenuto di procedere all'approvazione della Convenzione con la Scuola dell'Infanzia paritaria "G. Vaccari" a valere per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, quale risulta dal testo che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamato l'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale stabilisce che: *“Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:*

- a) *sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;*
- b) *sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale”;*

Dato atto a tal fine che l'assunzione dell'impegno in oggetto connessa a contratto pluriennale è finalizzata a garantire la continuità di servizi connessi con le funzioni fondamentali;

Dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, presunta in complessivi € 132.000,00 per l'intera durata della convenzione, trova disponibilità nel Macroaggregato “Trasferimenti correnti” del Bilancio 2016-2018, per gli anni 2017 e 2018, e verrà prevista in sede di predisposizione del Bilancio 2017/2019, per l'anno 2019;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito:

- a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica;
- b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare la nuova convenzione con la Scuola d'infanzia paritaria “G. Vaccari” per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, quale risulta dal testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, presunta in complessivi € 132.000,00 per l'intera durata della convenzione, trova disponibilità nel Macroaggregato “Trasferimenti correnti” del Bilancio 2016-2018, per gli anni 2017 e 2018, e verrà prevista in sede di predisposizione del Bilancio 2017-2019, per l'anno 2019;
- 3) Di demandare al Direttore dell'Area Servizi alla Persona la stipula della Convenzione di cui sopra;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "G. VACCARI"

L'anno duemila....., questo giorno..... del mese di,
nella Residenza Municipale di Anzola dell'Emilia, Via Grimandi, 1

TRA I SIGNORI

1. Busi Marina, nata a Bologna il 17/04/1964, che agisce nella sua qualità di Direttore d'Area;
2. Don Stefano Bendazzoli, nato a Bologna il 22/11/1974, che agisce nella sua qualità di rappresentante legale della Scuola dell'infanzia paritaria "G. Vaccari" (*Ente gestore*), aderente alla F.I.S.M. Federazione Italiana Scuole Materne

PREMESSO

- che con delibera di Giunta Comunale n. 170 del 03/12/2013 si approvava la convenzione con la Scuola dell'Infanzia parrocchiale "G. Vaccari" per tre anni scolastici;
- che la Legge n. 62 del 10.3.2000 stabilisce che il sistema nazionale di istruzione sia costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali e individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita;
- che la Legge Regionale Emilia Romagna n. 26 dell'08.08.2001, all'art. 1 disciplina gli interventi per il diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita;
- che la Legge Regionale Emilia Romagna n. 12 del 30.06.2003, agli artt. 17.18.19 mira ad estendere l'offerta scolastica e la sua qualificazione, oltre ad assicurare un'effettiva uguaglianza delle opportunità educative;

DATO ATTO

- che la condizione primaria per attivare la convenzione tra le Amministrazioni locali e le scuole dell'infanzia gestite da Enti privati, istituzioni di natura pubblica e privata, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di lucro è che tali scuole e le relative sezioni siano autorizzate al funzionamento dell'autorità scolastica competente;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione e vengono qui integralmente richiamate.

La presente convenzione regola i rapporti tra Ente gestore e Amministrazione comunale relativamente a:

- Sezioni di Scuola dell'Infanzia funzionanti presso l'immobile di proprietà dell'Ente gestore.

ART. 2

SEDE E STRUTTURA DELLA SCUOLA

Per l'attività didattica la Scuola dell'Infanzia paritaria "G. Vaccari" è proprietaria di un immobile sito in Anzola dell'Emilia, via Goldoni n.51, che può ospitare fino a n. 4 sezioni e servizi connessi.

ART. 3

ACCOGLIENZA DEI BAMBINI

L'Ente gestore della scuola si impegna:

- ad accogliere le iscrizioni nello stesso periodo in cui vengono accolte le iscrizioni per la scuola statale, raccordandosi con l'Amministrazione comunale e l'Istituto Comprensivo "E. De'Amicis";
- ad accogliere tutti i bambini secondo le modalità stabilite per le iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia statale, senza discriminazione di sesso, etnia, cultura, religione nonché residenza, lavorando, in particolare per l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio culturale o disabili, nel quadro delle intese ed impegni congiunti sul piano progettuale e finanziario tra la scuola, il Comune e l'azienda unità sanitaria locale, e in ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- in presenza di liste di attesa a livello Comunale l'Ente Gestore accoglie prioritariamente i bambini residenti impegnandosi altresì a confrontare la lista degli iscritti con le altre Scuole dell'Infanzia del territorio, per verificare le eventuali doppie iscrizioni al fine di gestire nel modo più oculato possibile l'offerta di posti per un servizio molto richiesto;

ART. 4

VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA, INTEGRAZIONE DEI BAMBINI DISABILI E EDUCAZIONE ALLA SALUTE

La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture sarà assicurata dai competenti servizi dell'Azienda Unità Sanitaria locale. Tali servizi e l'Ente gestore individueranno forme specifiche di collaborazione, al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili e/o con disagio socio-culturale e realizzare interventi di educazione alla salute.

ART. 5

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

L'Ente gestore s'impegna a favorire la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola, sia a livello organizzativo che educativo, attraverso la costruzione e la regolare attività di organi collegiali, in cui siano rappresentate le famiglie e le componenti scolastiche, analogamente a quanto previsto e realizzato nelle scuole statali e nidi d'infanzia.

ART. 6

CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI

L'Ente gestore s'impegna, nel rispetto del principio di equità di trattamento, ad individuare e applicare quote differenziate di contribuzione degli utenti alle spese di gestione del servizio sulla base delle condizioni socio-economiche delle famiglie. Le

quote così definite non saranno comunque inferiori alla quota minima applicata nel servizio mensa delle scuole dell'infanzia statali.

ART. 7

ORIENTAMENTI EDUCATIVI, PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'Ente gestore s'impegna a realizzare gli orientamenti educativi di cui al Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, mantenendo la propria autonomia pedagogico-didattica. Definisce e rende noto agli utenti e al Comune il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola. L'Ente gestore s'impegna altresì ad uniformarsi, in accordo con l'Ente locale, alla normativa statale vigente per quanto riguarda il rapporto tra numero delle insegnanti e numero delle sezioni. L'Ente gestore concorre alla generalizzazione del servizio, raccordandosi con l'Ente locale nella fase di programmazione territoriale ai fini del consolidamento e dello sviluppo del sistema integrato di scuole dell'infanzia.

ART. 8

ADEGUATEZZA STRUTTURALE

L'Ente gestore garantisce i locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività didattica nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza. L'accessibilità dei locali e le condizioni igienico-sanitarie, è da verificarsi dall'Azienda Unità sanitaria locale competente. In caso di costruzione di nuovi edifici e di ristrutturazione di edifici preesistenti l'Ente gestore dovrà attenersi ai requisiti minimi spaziali richiesti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ART. 9

QUALIFICA E TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Il personale insegnante e addetto ai servizi generali, operante nella scuola dell'infanzia convenzionata, dovrà essere in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto; il personale insegnante dovrà essere provvisto del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente. Il personale volontario dovrà comunque essere provvisto del titolo di studio corrispondente alla funzione svolta (o del diploma di scuola media superiore, nel caso integri e non sostituisca il personale docente dipendente). Al personale assunto e dipendente saranno applicati i contratti collettivi nazionali di categoria.

ART. 10

ASSICURAZIONE

È fatto obbligo all'Ente gestore di provvedere all'assicurazione del personale e dei bambini.

ART. 11

FORMAZIONE PERMANENTE E QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO

L'Ente gestore assicura nell'ambito dell'orario di lavoro del personale docente un monte ore annuale per la programmazione educativo-didattica, la gestione collegiale della scuola e l'aggiornamento professionale. A quest'ultimo deve essere destinato almeno il 50% del tetto massimo delle ore previste dal contratto non a rapporto con i bambini. L'Ente gestore si impegna inoltre a promuovere la qualificazione e la continuità verticale e orizzontale con altri servizi sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione, promossi e gestiti in

collaborazione con altri Enti, anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui opera.

L'Ente gestore si impegna a promuovere e partecipare a progetti di qualificazione del sistema scolastico, da realizzarsi nel territorio integrandosi con la programmazione dell'ente locale e della scuola dell'infanzia statale.

Tale programmazione andrà sviluppata annualmente in sede del coordinamento di cui all'art. 17.

ART. 12

COORDINATORE PEDAGOGICO

Per realizzare il coordinamento tra i servizi educativi convenzionati e l'interazione con Enti e agenzie educative del territorio, l'Ente gestore si avvale di figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo socio-psicologico o socio-pedagogico, con funzioni di coordinamento pedagogico.

ART. 13

SERVIZI PER L'ACCESSO

L'Ente gestore assicura un idoneo servizio di mensa, la piena osservanza delle norme igienico-sanitarie previste nella legislazione vigente, nonché l'adozione delle tabelle dietetiche approvate dall'Azienda Unità Sanitaria locale. L'Ente gestore si impegna a garantire, qualora si effettui un autonomo servizio di trasporto, il rispetto della legislazione vigente nonché la vigilanza dei bambini sullo scuolabus con il ricorso ad idoneo personale.

ART. 14

INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE

L'Ente gestore assicura la pubblicità dei bilanci e si impegna a presentare all'Ente locale al termine di ogni anno scolastico e per il periodo di durata della convenzione:

- il bilancio consuntivo;
- un rendiconto sulla attività realizzate ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al successivo articolo.

ART. 15

IMPEGNI DELL'ENTE LOCALE

L'Ente locale si impegna a sostenere l'Ente gestore in relazione al raggiungimento degli obiettivi generali di cui alla presente convenzione, attraverso contributi da prevedersi nel proprio bilancio per l'intera durata della convenzione, articolati in stanziamenti annuali, quantificati in € 11.000,00 annui a sezione per la durata della presente convenzione.

Tali contributi hanno come riferimento il numero delle sezioni operanti presso la sede di via Goldoni n. 51.

L'Ente locale promuove inoltre, in sintonia con altri Enti/istituzioni, progetti di qualificazione continuità e raccordo interistituzionale e favorisce la partecipazione congiunta di scuole pubbliche e private alla loro realizzazione e sostiene i progetti di qualificazione presentati autonomamente dalla scuola. L'Ente locale facilita l'accesso degli utenti delle scuole convenzionate a tutti i servizi di qualificazione educativa, culturale e formativa e a tutte le opportunità informative e formative organizzate per gli utenti delle altre scuole.

L'Ente locale si impegna altresì a mettere a disposizione dell'Ente gestore uno scuolabus con autista per n. 4 uscite didattiche, da effettuarsi nell'arco della mattinata, nel corso dell'anno scolastico, da concordare con l'Ufficio Istruzione del Comune.

Art. 16

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La liquidazione dei contributi avverrà in due soluzioni, una entro il mese di dicembre e relativa alla prima parte dell'anno scolastico, e l'altra entro il mese di luglio, a chiusura dell'anno scolastico, fatta salva la presentazione della documentazione di cui al precedente art. 14.

ART. 17

COORDINAMENTO, VERIFICA, CONTROLLO

L'Ente locale istituisce, in accordo con l'ente gestore, momenti di programmazione e coordinamento delle attività educative dedicate alla prima infanzia, promuove il confronto tra le diverse realtà delle scuole dell'infanzia del nostro territorio, al fine di assicurare una più efficace programmazione delle risorse e degli interventi.

Tali attività saranno realizzate mediante il supporto di rappresentanti della scuola dell'infanzia convenzionata e del Servizio Istruzione del Comune, che potranno avvalersi di altre specifiche professionalità (es: coordinatore pedagogico).

ART. 18

VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha decorrenza dall'atto di approvazione da parte dell'organo comunale competente e ha validità per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.

ART. 19

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Qualora si verificano casi di inadempienza della presente Convenzione, sia da parte dell'Ente Locale che dell'Ente Gestore, le stesse dovranno essere segnalate all'altra parte per l'individuazione di una soluzione. In caso di ripetute e persistenti documentate inadempienze di una delle due parti, la controparte potrà chiedere per iscritto la recessione disdetta della presente convenzione con anticipo di mesi tre.

ART. 20

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti convengono di riferirsi alle disposizioni in materia dettate dal Codice civile, nonché a tutte le altre disposizioni di legge vigenti. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

ART. 21

INTERPRETAZIONE

Laddove sorgano dubbi nell'interpretazione delle clausole contenute nella presente convenzione le parti si impegnano ad adottare, di comune accordo, "formule di interpretazione autentica" che non integrano comunque la fattispecie di modifica/revisione della convenzione.

ART. 22

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 il Comune e l'Associazione sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali relativi a terzi trattati in esecuzione della presente convenzione. Nel trattamento dei dati, compresi quelli relativi ai contraenti, le parti si impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 e a tutte le altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

ART. 23

CONTROVERSIE

Ogni eventuale procedimento giudiziario, comunque relativo a questa convenzione, sarà di competenza esclusiva del Foro di Bologna.

ART. 24

REGISTRAZIONE

La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 secondo comma, del DPR 26.4.1986, n° 131.

Letto, confermato e sottoscritto

p. il Comune
IL DIRETTORE DELL'AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
(Dr.ssa Marina Busi)

p. la Scuola dell'infanzia paritaria
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(Don Stefano Bendazzoli)

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **169** del **13/12/2016**

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "G. VACCARI" - ANNI SCOLASTICI 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE IL DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA Data 12/12/2016 BUSI MARINA
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E ECONOMATO RICOTTA PASQUALINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 169 DEL 13/12/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
IOCCA FILOMENA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 15/12/2016